



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/11/2018

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.

L'anno **2018** addì **28** del mese di **Novembre** alle ore **17.20** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
CASULA DOMENICO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
ADDIS FRANCESCA	SI
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
MANNONI GIANLUCA	SI
RUSSO MATTIA	NO
MALU GIOVANNA	SI
BATTINO GIOVANNI	NO
MURA ROSSELLA	SI

Totale presenti: **11** Totale assenti: **2**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un

minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in circa 60.000,00;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 11/06/2014, esecutiva ai sensi di legge come modificato con deliberazione n. 4 del 21/03/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 27/12/2017 con cui erano state determinate le aliquote TASI per l'anno 2018 nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) aliquota TASI nella misura del 2 ‰ per tutti i fabbricati e aree edificabili diversi dai precedenti.

RILEVATO che il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta a concorrere;

- che tali servizi sono indicati nell'allegato A) del regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2014 come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2016;
- che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.
- che, in base a quanto previsto dal vigente regolamento IUC i costi dei servizi indivisibili sono indicati annualmente in sede di approvazione delle aliquote TASI e che tali costi sono analiticamente indicati nell'allegato A) della presente deliberazione;

RILEVATO che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili richiamati nell'allegato A), risulta necessario ed indispensabile confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI:

- a) aliquota TASI nella misura del **1 ‰** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) aliquota TASI nella misura del **2 ‰** per tutti i fabbricati ed aree edificabili diversi dai precedenti ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO il D.L. n. 201/2011, (conv. in legge n. 214/2011), il quale prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le pubblica sul proprio sito informatico; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: n.11
- Consiglieri favorevoli: n.11
- Consiglieri contrari: n.-
- Consiglieri astenuti: n. -

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote TASI:
 - aliquota TASI nella misura del **1‰** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - aliquota TASI nella misura del **2‰** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili diversi dai precedenti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9.
2. di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul Portale del Federalismo Fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: n. 11
Favorevoli: n.11
Contrari: n.-
Astenuiti: n.-

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 36**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 9193.

Aglientu, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 28/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li 28/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)